



Ufficio Programmazione Risorse Umane

Circolari e Documenti vari sui Contratti prestazione d'opera (ex art.2222)

Area Risorse Umane

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
Banchi di Sotto, 55 - tel. 0577/232000 - Siena

Siena, 3 maggio 2005

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Segretari Amministrativi di Dipartimento

e, p.c. Ai Presidi di Facoltà
Ai Responsabili delle Aree
Ai Responsabili degli uffici
Ai Responsabili delle Biblioteche Centrali di

Facoltà

Ai Direttori dei Centri di Servizio di Ateneo
Ai Responsabili dei Centri di Servizio di

Facoltà

Prot.: n. 10506/R.U.

Oggetto: Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa

L'Università degli Studi di Siena, in accordo con le organizzazioni sindacali, ha proceduto a predisporre una ipotesi di Protocollo per la regolamentazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con l'Ateneo (http://www.unisi.it/co_co_co.pdf), valorizzando così l'apporto di tutte le risorse umane impegnate a vario titolo nell'Università di Siena. Il Protocollo ha ricevuto un'ampia risonanza a livello nazionale, presentandosi come il primo esempio, nel suo genere, di regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa presso le Amministrazioni pubbliche.

Il Protocollo è stato successivamente recepito in Regolamento di Ateneo (http://www.unisi.it/ammin/uff_pers/normative/Reg_CoCoCo.pdf) ad opera degli organi di governo ed entrerà in vigore e sarà quindi completamente operativo dal 16 maggio 2005.

In esso sono contenute regole generali da seguire nella predisposizione di contratti di co.co.co. tali da consentire una corretta gestione dei rapporti di lavoro sviluppati con modalità non riconducibili al lavoro dipendente anche ai fini di una loro integrazione con l'attività complessiva dell'Università.

Ciò permetterà il corretto utilizzo di competenze specifiche per la realizzazione di progetti definiti o per incarichi particolari, facendo ricorso alle nuove tipologie contrattuali, soprattutto incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, specialmente per l'attività di consulenza, di progettazione o di attività legate a fasi operative nella realizzazione dei progetti stessi, attribuiti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In materia merita accennare alla nuova regolamentazione introdotta dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo della legge delega n. 30/2003, c.d. Legge Biagi, che ha proceduto a ricondurre i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, al lavoro a progetto.

Per la verità le Amministrazioni Pubbliche sono state espressamente escluse dal campo di applicazione della disciplina dettata per le tipologie contrattuali a progetto di cui al Decreto citato, prevedendo, al riguardo, che il Ministro per la funzione pubblica convochi le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore del decreto legislativo, anche ai fini della eventuale predisposizione di provvedimenti legislativi nella materia.

Purtuttavia la nostra Amministrazione universitaria e le parti sindacali hanno ritenuto utile prendere come riferimento per la stesura del Protocollo, i principi sanciti dal testo legislativo citato.

In questo contesto fondamentale rilevanza assume anche la Circolare della Funzione Pubblica, n. 4 del 15 luglio 2004 (http://www.funzionepubblica.gov.it/docs_html/cococo1.htm), che dispone espressamente che le varie amministrazioni, sia in virtù delle proprie funzioni volte alla realizzazione di interessi pubblici, sia in virtù dell'espresso richiamo del legislatore circa la necessità di definire le modalità di attuazione e armonizzazione delle novità della riforma con riferimento alla pubblica amministrazione, appaiono comunque tenute, anche con riferimento alla disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ad adottare criteri che impediscano un uso elusivo e distorto di tale forma contrattuale.

L'obiettivo del Regolamento è quello di fornire una specifica ed analitica indicazione dei criteri da seguire, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 276/2003 e delle linee guida che emergono dalla copiosa giurisprudenza della Corte dei Conti in materia garantendo certezza e chiarezza

nella gestione di rapporti di collaborazione, oltre che una tutela della autonomia e indipendenza del collaboratore, ferma rimanendo la connessione con l'attività istituzionale generale dell'Ateneo e con i suoi obiettivi. Ciò consentirà l'individuazione di regole generali certe, tali da consentire una corretta gestione dei rapporti di lavoro sviluppati con modalità non riconducibili al lavoro dipendente e la loro integrazione con l'attività più complessiva dell'Università.

In particolare pare opportuno ribadire che il ricorso allo strumento dei contratti di diritto privato, deve avvenire solo in presenza di situazioni eccezionali tali da "non consentire l'utilizzo dei normali strumenti previsti dall'ordinamento per il reclutamento del personale", pertanto solo in caso di esigenze imprevedute ed improcrastinabili (da esplicitarsi nell'atto di determinazione a contrarre).

E' inoltre necessario sottolineare che dall'esclusione della sussistenza di un rapporto di subordinazione, deriva un ampio margine di autonomia organizzativa circa le modalità di espletamento dell'incarico, l'assenza di vincoli di subordinazione e di eventuali sanzioni disciplinari, nonché di un orario di lavoro predisposto in maniera unilaterale da parte del Responsabile della struttura.

I principi sopra richiamati ed espressamente recepiti nel Regolamento di Ateneo, appaiono fondamentali tanto che in caso di stipulazione del contratto al di fuori dei presupposti di legge, si configura una responsabilità amministrativa del "dirigente^[1]" che ha stipulato il contratto di co.co.co. illegittimo, con addebito del danno erariale verificatosi.

Contenuto del Regolamento.

Il Regolamento di Ateneo enuncia, in primo luogo, il presupposto legittimante il ricorso alle forme di collaborazione coordinata e continuativa consistente nella necessità di procedere alla realizzazione di progetti o programmi (che non possono, di norma, superare i ventiquattro mesi) e che richiedono prestazioni di elevata professionalità (a tal proposito le figure professionali cui affidare l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa sono esemplificativamente indicate in specifico elenco, allegato al Protocollo di Ateneo). Restano escluse dalla regolamentazione le prestazioni occasionali (rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro).

Nell'ottica di una gestione chiara dei rapporti in questione viene inoltre definito precisamente il Committente in colui che affida ad un collaboratore la realizzazione di un progetto o di un'opera o di un servizio. Tenuto conto dei regolamenti interni e delle attuali procedure dell'Università, per le finalità di cui al Regolamento, sono individuati quali "dirigenti", il Rettore e/o i Direttori di

Dipartimento che stipulano il contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Affianco del Committente viene introdotta la figura assolutamente innovativa del Responsabile del progetto che è la persona eventualmente delegata dal Committente, che garantisce il rispetto delle modalità di espletamento delle collaborazioni previste dal Protocollo e dalla normativa in materia.

L'individuazione del collaboratore da parte del committente avviene, di norma, tramite avviso di selezione da pubblicizzare tramite affissione all'albo principale della sede, indicando gli estremi del progetto, la descrizione della professionalità richiesta e le modalità di presentazione del curriculum.

A tutela della autonomia del collaboratore, il responsabile del progetto o il committente sono tenuti a verificare e controllare le modalità di esecuzione delle attività affidate, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Fondamentale rilevanza assumono le modalità di corresponsione del corrispettivo, che avviene, su base annua, con undici acconti mensili più un saldo, di importo pari ad 1/12 del compenso pattuito, al termine della prestazione.

Vengono inoltre formalizzate le tutele relative alla sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro del committente e, nel rispetto del vincolo del risultato finale, al collaboratore viene formalmente riconosciuta la possibilità di esercizio dei diritti sindacali che si sostanzia nel diritto di partecipare alle assemblee indette dalle OO.SS., nel diritto di eleggere una propria rappresentanza diretta, nel diritto all'adesione alle OO.SS.

Particolari tutele sono previste anche in caso di malattia, infortunio, maternità con il diritto di sospendere temporaneamente la prestazione, senza interruzione del rapporto e senza corresponsione dei corrispettivi ma con una proroga della scadenza contrattuale.

Fondamentale beneficio è rappresentato dalla previsione nel compenso di una quota, a carico dell'Università, destinata alla stipula, da parte del collaboratore, di una polizza assicurativa e/o mutualistica a carattere risarcitorio, da liquidarsi esclusivamente dietro dimostrazione della avvenuta stipula della polizza stessa, in caso di assenza per malattia ed in caso di assenza per maternità (periodo di astensione anticipata e/o obbligatoria).

I titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono inseriti inoltre tra i beneficiari dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza dell'attività professionale svolta.

I collaboratori, al di fuori dell'esercizio dell'attività lavorativa oggetto del progetto o del programma, possono inoltre essere ammessi a frequentare corsi di formazione predisposti dall'Amministrazione per il proprio personale.

Allegato al Protocollo di intesa è stato elaborato uno schema tipo di contratto che deve essere utilizzato nella regolamentazione del rapporto al fine di garantire una gestione uniforme dei rapporti di co.co.co.

Si rimanda, infine, alla lettura dettagliata del Regolamento la conoscenza del quale è da ritenersi indispensabile soprattutto per coloro che gestiscono normalmente questo tipo di rapporti.

Si evidenzia inoltre la costituzione di un specifico Ufficio di Ateneo deputato, in particolare, al pagamento dei rapporti di co.co.co. cui è possibile rivolgersi per avere ogni delucidazione inerente la corretta gestione del rapporto.

Per chiarimenti inerenti quanto sopra trattato relativamente agli aspetti fiscali, contributivi e previdenziali è possibile rivolgersi all'Ufficio remunerazione, collaborazioni, borse e assegni (Sig.ra Annalisa Manganelli tel. 0577/232366 - manganellia@unisi.it, Sig. Aldo Leonini tel 0577/232241 - leolini@unisi.it); per le procedure relative alla assunzione degli impegni contattare l'Ufficio Programmazione Risorse Umane (Sig.ra Licia Marino tel. 0577/232236 - marinol@unisi.it, Sig.ra Federica Sorrentino tel. 0577/232223 - sorrentinof@unisi.it).

Problematiche di carattere giuridico o che necessitino una consulenza nella predisposizione dei progetti che stanno alla base del contratto potranno essere condivise con il servizio di Ateneo per la qualificazione dei rapporti di lavoro (Avv. Laura Goracci e Dott.ssa Elena Perrucci - tel. 0577/232461- goracci@unisi.it, perrucci@unisi.it).

Cordiali saluti.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Lorianò Bigi

[1] Il termine “dirigente” è utilizzato secondo il significato proprio della circolare 04/2004 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica.